

NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ITTITURISMO
di cui all'art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.

TITOLO I
(Parte generale)

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente atto contiene le **nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo**, ai sensi DELL'ART.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo ed ittiturismo).
2. In armonia con quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 37/2007 e ss.mm.ii, l'attività di ittiturismo è disciplinata con il fine di contribuire a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le attività della pesca e dell'acquacoltura; favorire la diversificazione dell'attività degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, nonché per conservare le tradizioni culturali e gastronomiche del settore della pesca.

Articolo 2
(Definizioni, attività ed iniziative consentite)

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.r. 37/2007 e ss.mm.ii., per **ittiturismo** si intende **l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati**, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico stesso. L'esercizio dell'ittiturismo si articola nelle attività di cui al successivo comma 2, con i vincoli definiti dall'articolo 11 della citata L.r. 37/2007.
2. Nell'ambito dell'ittiturismo si possono esercitare una o più delle seguenti attività:
 - a) **preparazione e somministrazione di pasti e bevande** per la consumazione in **locali, ambienti** o in **spazi aperti** appositamente allestiti e attrezzati **nella disponibilità dell'imprenditore ittico**;
 - b) **organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali**;
 - c) **organizzazione di attività didattiche e ricreative**, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell'ecosistema marino;
 - d) **ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell'imprenditore ittico**;
 - e) **ospitalità in altri locali, ambienti o spazi aperti** appositamente allestiti e attrezzati **nella disponibilità dell'imprenditore ittico**;
3. L'imprenditore ittico che esercita l'attività di ittiturismo può effettuare anche **la lavorazione, il confezionamento e la vendita** di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura in locali, ambienti e spazi appositamente allestiti e attrezzati nella propria disponibilità;
4. Le attività di cui al punto a), limitatamente alla somministrazione, di cui al punto b) e c), possono essere organizzate, occasionalmente, anche presso aziende agrituristiche, con il fine di creare sinergie con tali imprese.
5. L'attività di ittiturismo è esercitata dall'imprenditore ittico, anche avvalendosi di personale non imbarcato regolarmente inquadrato ai sensi della normativa vigente.
6. La denominazione di "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui al successivo articolo 12.

TITOLO II
(Modalità, requisiti e limiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo)

Articolo 3
(Piano aziendale di attività)

- 1 L'imprenditore ittico che intende svolgere l'attività di ittiturismo deve presentare uno specifico **Piano aziendale di attività (Allegato 2)** dal quale, tra l'altro, deve risultare il rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 5.
- 2 Il Piano aziendale di attività contiene l'analisi dell'attività produttiva dell'imprenditore ittico e l'analisi di previsione dell'attività di ittiturismo. In particolare dovrà essere riportato quanto segue
 - a) per quanto riguarda l'attività di pesca:
con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall'impresa:
 - i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni;
 - il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella/e licenza/e di pesca;
 - il sistema di pesca principale;
 - l'elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l'attività di pesca;
 - b) per quanto riguarda l'attività di acquacoltura:
 - i dati identificativi e tecnici dell'impianto (la produzione media delle specie allevate) e delle imbarcazioni;
 - il sistema di allevamento e le specie allevate;
 - l'ubicazione dell'impianto;
 - le autorizzazioni connesse all'esercizio dell'impianto (concessione spazio acqueo o altro);
 - elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l'attività di acquacoltura;
 - c) per quanto riguarda l'analisi di previsione dell'attività di ittiturismo:
 - la descrizione delle attività che si intendono esercitare nell'ambito dell'esercizio dell'ittiturismo, con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3 (esplicitando, a seconda dei casi, il numero di posti letto, di piazzole, il numero di pasti da somministrare, ecc.);
 - il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista;
 - le eventuali convenzioni/accordi con aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
 - gli eventuali accordi con aziende ittiche o agricole liguri per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
 - l'ubicazione e le caratteristiche delle strutture e aree nella disponibilità dell'imprenditore ittico da impiegare per lo svolgimento delle attività di ittiturismo, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 4;
 - il numero di persone da impiegare per l'attività programmata con l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;
 - le tariffe che si intendono applicare per le attività di ospitalità in camere e/o alloggi e/o piazzole;
 - la descrizione delle modalità di apertura dell'ittiturismo con riferimento all'articolo 10 delle presenti disposizioni.
- 3 Il suddetto Piano deve essere corredato da una relazione esplicativa, contenente sintetica descrizione delle attività di pesca e/o acquacoltura svolte, con particolare riferimento alle tipologie di catture e/o produzioni prevalenti, e delle attività di ittiturismo previste.

Articolo 4 **(Strutture e aree destinate all'attività di ittiturismo)**

- 1 Per l'esercizio dell'attività di ittiturismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell'imprenditore ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d'uso:
 - a) l'abitazione principale dell'imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l'abitazione del/i socio/i;
 - b) locali diversi dall'abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti;
 - c) imbarcazioni e galleggianti in mare previa valutazione della competente Autorità Marittima;
 - d) furgoni, chioschi ambulanti per la somministrazione in forma itinerante;
 - e) spazi aperti appositamente dedicati all'ospitalità (itticampeggio).
- 2 Come previsto al comma 8 dell'art. 11 della L.r. 37/2007, le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie previste per l'attività agrituristica (artt. 5, 6 e 8 della L.r.) si applicano anche all'attività ittituristica.
- 3 Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, le caratteristiche tecnico - strutturali dei fabbricati devono essere idonee all'espletamento delle attività di ittiturismo che si intendono realizzare, così come individuate nel Piano aziendale di attività, in termini urbanistico-edilizi, funzionali, igienico-sanitari, di sicurezza. Tutti i locali adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza a norma delle vigenti disposizioni. Analogamente gli eventuali successivi interventi di adeguamento che si rendessero necessari, devono essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra indicato.

L'attività di somministrazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti della pesca non comporta il cambio d'uso dei locali di cui al presente articolo e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
- 4 Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto e nei limiti delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici comunali.
- 5 Per itticampeggio, così come indicato al comma 1 lettera e) del presente articolo, si intende l'ospitalità negli spazi aperti, ossia la messa a disposizione di piazzole destinate a:
 - a) campeggiatori con tende;
 - b) campeggiatori con caravan;
 - c) campeggiatori con autocaravan;

Tende, Caravan, ed altre strutture removibili possono anche essere messe a disposizione dall'operatore ittituristico, fermo restando il rispetto del numero massimo di complessivi 12 posti letto/persone ospitabili. E' escluso l'utilizzo delle piazzole per collocare case mobili, bungalow e altre strutture analoghe.

L'area destinata a campeggio deve essere dotata di acqua potabile e di colonnine per la fornitura di presa elettrica in quantità adeguata rispetto al numero di piazzole esistenti. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori devono essere realizzati, per quanto possibile, all'interno di strutture edilizie esistenti, anche in aggiunta a quelli presenti per attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande. Ogni servizio igienico è composto da wc, lavabo e doccia ed il loro numero complessivo deve essere in ragione di almeno uno ogni quattro piazzole. Deve essere previsto un locale multiuso dotato di lavelli e lavatoi.

Qualora si preveda di ospitare caravan e autocaravan l'area destinata a campeggio deve essere inoltre munita di un pozzetto agibile per acque di scarico e di uno scarico idoneo per wc chimici.

La sosta di tende, caravan, e autocaravan negli spazi aperti deve essere di tipo temporaneo e non può in nessun caso superare i tre mesi nell'arco dell'anno.
- 6 Negli spazi di cui al comma 1 l'attività ittituristica deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio.
- 7 Le verifiche sulla rispondenza e il mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo da parte degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 spettano al Comune competente per territorio.

Articolo 5 (Limiti all'attività di ittiturismo)

1. L'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore ai 45 giorni l'anno.
2. Per l'attività di somministrazione e degustazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera nell'arco dell'anno purché venga rispettato:
 - il limite di 65 coperti a pasto con possibilità di compensazione del numero di coperti tra i due pasti della giornata (somministrazione);
 - Il limite di 390 piatti da asporto (take away) al giorno; tale limite è elevato a 2.000 piatti/giorno in caso di manifestazioni, fiere, sagre o altri eventi di carattere promozionale (somministrazione);
 - il limite di 300 degustazioni al giorno; tale limite è elevato a 2.000 porzioni/giorno in caso di manifestazioni, fiere, sagre o altri eventi di carattere promozionale (degustazione).
3. Nell'espletamento dell'attività di somministrazione, la struttura e le condizioni igienico sanitarie devono sempre essere adeguate al numero massimo di coperti dichiarati nel Piano aziendale di attività.
4. E' consentito effettuare la somministrazione di pasti e/o la degustazione in spazi aperti, sempre che si abbia la disponibilità dell'area, vengano rispettati i limiti di cui al comma 2 e l'attività sia svolta nel rispetto delle condizioni previste nell'allegato documento contenente "*Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti*" (**Allegato B**).
5. Per quanto riguarda l'ospitalità, compresa l'attività di itticampeggio, è consentito disporre di un numero massimo di 12 posti letto complessivi, da dimostrare all'interno del Piano aziendale di attività.
6. I limiti all'attività d'ittiturismo sono riepilogati nell'**Allegato A**.

Articolo 6 (Requisiti)

1. L'attività di ittiturismo deve essere supportata dai seguenti requisiti:
 - Settore pesca professionale: **almeno 45 giornate di pesca all'anno per le imbarcazioni interessate all'attività di ittiturismo;**
 - Settore molluschicoltura: **almeno 30 documenti di registrazione (DdR) che accompagnano i molluschi bivalvi vivi dalla zona di produzione al centro di depurazione/spedizione;**
 - Settore itticoltura: presenza di una fattura di acquisto di avannotti negli ultimi due anni.
2. Nel caso di **somministrazione/degustazione** l'attività di ittiturismo deve essere supportata anche dai seguenti requisiti:
 - Settore itticoltura: **presenza, nel registro di carico e scarico, di prodotto ittico destinato all'ittiturismo.**
3. Nel caso di **didattica** l'attività di ittiturismo deve essere supportata anche dall'attestazione di frequenza di un apposito corso di formazione.

Articolo 7 (Impiego di prodotti aziendali)

1. I pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività di pesca e/o acquacoltura da parte dell'imprenditore ittico. A tal fine, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) **i prodotti della pesca** somministrati devono provenire, oltre che dall'azienda ittituristica autorizzata, **esclusivamente dalle catture da parte di imprese di pesca liguri** (individuali, società di persone o di capitali, cooperative, consorzi, altro), nonché da acquacoltori con impianti di produzione localizzati nel territorio della regione Liguria.

- b) **l'olio** utilizzato deve provenire **esclusivamente da produttori liguri**;
 - c) **il vino** utilizzato deve provenire **esclusivamente da aziende liguri**.
2. Gli operatori dell'ittiturismo sono tenuti ad esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza, come previsto all'articolo 14 punto g) della L.r. 37/2007.

Articolo 8 **(Attività di degustazione – attività didattiche e ricreative)**

1. Le attività di degustazione e le attività didattiche e ricreative di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b) e c), rientrano nell'attività di ititurismo quando l'imprenditore ittico che le esercita è inserito nella Banca dati regionale dell'ittiturismo di cui al successivo art. 15. L'inserimento in tale Banca dati comporta il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per quanto applicabili al tipo di attività'.
2. L'attività di **degustazione consiste nella somministrazione**, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o al di fuori di essa, **di assaggi di prodotti aziendali** preparati in precedenza presso la sede dell'azienda, ivi compresa la miscita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità.
3. Le **attività didattiche e ricreative sono rivolte in particolare alle scuole**, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell'ecosistema marino.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche in luoghi o strutture che non si trovino nella disponibilità dell'imprenditore ittico, ivi comprese le aziende agrituristiche e devono essere previste nel Piano aziendale di attività di cui al precedente art.3.

Articolo 9 **(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti)**

- 1 La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività di ititurismo sono soggette alle specifiche disposizioni in materia igienico sanitaria contenute nell'**Allegato B** al presente documento.

Articolo 10 **(Modalità di apertura)**

- 1 Le modalità di apertura dell'ittiturismo devono rispettare quanto previsto dalle presenti disposizioni e, comunque, l'apertura dell'attività di ititurismo non può essere inferiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno solare.
- 2 I periodi e se del caso gli orari di apertura al pubblico dell'attività di ititurismo sono lasciati alla libera decisione dell'imprenditore ittico che deve specificarli nel Piano aziendale di attività, purché siano resi pubblici all'ingresso della struttura o nell'area destinata alle specifiche attività. Le eventuali variazioni apportate devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni dal loro verificarsi. In mancanza di comunicazione si intendono confermati i dati dell'anno precedente.

Articolo 11 **(Obblighi nella gestione dell'attività ittituristica)**

- 1 Fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi indicati all'articolo 14 della L.r. 37/2007 e ss.mm., l'imprenditore ittico che intenda svolgere l'attività di ospitalità di cui all'art. 2 comma 2, lettere d) ed e) delle presenti

disposizioni è tenuto a presentare annualmente alla regione entro il termine e con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 novembre 2014 n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche", una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente. Le suddette tariffe devono essere esposte al pubblico.

L'imprenditore ittico che intenda svolgere l'attività di ospitalità di cui all'art. 2 COMMA 2, lettere d) ed e) deve inoltre comunicare, le presenze, per via telematica, alla Regione con le modalità previste, fatte salve le deroghe a tale obbligo in relazione alla localizzazione delle strutture in zone non raggiunte dal collegamento Internet.

- 2 L'imprenditore ittico è tenuto ad avviare l'attività di ittiturismo entro 1 anno dalla presentazione della SCIA, dandone comunicazione al Comune. Ove tale termine non venga rispettato, l'imprenditore ittico decade dal diritto di esercitare l'attività ittituristica; il Comune deve tempestivamente informarne la Regione per consentire l'aggiornamento della Banca dati regionale dell'ittiturismo di cui al successivo articolo 15. Qualora l'imprenditore sia ancora intenzionato ad avviare l'attività di ittiturismo, è tenuto alla presentazione di una nuova SCIA.
- 3 Gli operatori delle attività di ittiturismo sono inoltre tenuti ad esporre, in modo ben visibile, copia della SCIA di cui al successivo articolo 13.
- 4 L'imprenditore ittico deve altresì provvedere alla comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Articolo 12 **(Targa identificativa)**

1. I soggetti autorizzati all'espletamento dell'attività di ittiturismo sono tenuti ad apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa nel luogo ove viene espletata l'attività medesima. Modello della targa è disponibile sul sito regionale www.agriligurianet.it. Il file della targa personalizzato con i dati dell'azienda viene fornito direttamente dalla Regione Liguria all'imprenditore ittico contestualmente alla comunicazione della sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale.

TITOLO **III** **(Funzioni amministrative)**

Articolo 13 **(Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ittiturismo)**

1. L'attività ittituristica può essere iniziata con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA) di ittiturismo (**Allegato 1**) allo Sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP), ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.160/2010.
2. I contenuti della SCIA necessaria per l'inizio dell'attività ittituristica sono specificati all'articolo 14.
3. Il SUAP è titolare dell'istruttoria ai sensi del citato articolo comma 5 del DPR 160/2010. A tale proposito, entro 5 giorni dal ricevimento della SCIA, il SUAP invia copia della SCIA alla Regione Liguria al fine dell'espressione da parte della stessa di un parere vincolante relativo agli elementi di cui all'articolo 14 comma 1 lettere da c) a g) e lettera l).
4. La Regione esprime tale parere, con la possibilità di richiedere integrazioni, entro 30 giorni dal ricevimento

di copia della SCIA da parte del SUAP.

5. Il SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA dovrà:
 - accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati;
 - acquisire il parere della Regione di cui al comma 3;
 - adottare gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. dandone comunicazione alla Regione.
6. La Regione tiene ed aggiorna la banca dati degli operatori ittuturistici, con i dati di cui all'articolo 15, comunicando all'interessato e al SUAP la sigla identificativa regionale attribuita. I dati e le informazioni sono resi in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi della vigente normativa (artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445).

Art. 14 (Contenuto della SCIA)

- 1 La SCIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Documentazione relativa al possesso dei **requisiti d'impresa**:
 - i. **Imprenditori singoli**:
 - Dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
 - Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA,
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro.
 - Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni interessate all'attività di ittuturismo.
 - Limitatamente alle imprese di pesca: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di pesca;
 - Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
 - ii. **Società**:
 - Copia dello statuto e dell'elenco dei soci;
 - Dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
 - Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA,
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro titolo equipollente.
 - Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni interessate all'attività di ittuturismo.
 - Limitatamente alle imprese di pesca: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici.
 - Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
 - iii. **Cooperative**:
 - Copia dello statuto e dell'elenco dei soci;
 - Dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
 - Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA,
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro titolo equipollente.
 - Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni interessate all'attività di ittuturismo.
 - Limitatamente alle imprese di pesca: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici.
 - Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:
- del fatto che nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione** di cui all'art. 67 del D.Lgs.159/2011 (**Allegato 6**);
 - di essere in **possesso dei requisiti** di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ove applicabile;
- c) per quanto riguarda l'attività di pesca:
- con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall'impresa:
- i dati identificativi delle imbarcazioni;
 - elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l'attività di pesca;
- d) per quanto riguarda l'attività di acquacoltura:
- i dati identificativi e tecnici dell'impianto (la produzione media delle varie specie allevate);
 - il sistema di allevamento e le specie allevate;
 - l'ubicazione dell'impianto;
 - le autorizzazioni connesse all'esercizio dell'impianto (ad es. concessione spazio acqueo);
 - elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l'attività di acquacoltura;
- e) Dichiarazione sostitutiva attestante la **disponibilità delle strutture e/o aree e/o imbarcazioni e/o galleggianti che verranno utilizzate per l'attività di ittiturismo** (titolo di proprietà, di disponibilità o altro atto idoneo probante nel caso non si disponga della proprietà degli immobili di cui all'articolo 4).
- f) **Documentazione tecnica afferente le strutture e/o aree da destinare all'attività di ittiturismo:**
- certificati catastali;
 - planimetrie, piante e prospetti redatti da tecnico abilitato;
 - documentazione fotografica.
- g) **Nel caso in cui l'imprenditore ittico non sia proprietario o concessionario degli immobili, locali, aree, imbarcazioni o strutture galleggianti** dedicati all'ittiturismo: dichiarazione a firma del proprietario di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ittiturismo, nonché alla realizzazione delle opere eventualmente necessarie e previste dal Piano aziendale di attività (**Allegati 4 e 5**).
- h) Dichiarazione di **conformità degli immobili e delle strutture** a quanto previsto dalle presenti disposizioni, nonché di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e l'eventuale certificato di agibilità e di rispettare i regolamenti di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.
- i) In caso di somministrazione di alimenti e bevande, di aver presentato S.C.I.A. ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004:
- al SUAP, come da prescrizioni della DGR. 476 del 16/6/2017, e/o
 - all'USMAF competente per territorio con le modalità previste dal MISAN.
- l) Il **Piano aziendale di Attività (Allegato 2)** di cui all'articolo 3.

Articolo 15

(Tenuta ed aggiornamento della Banca dati regionale dell'ittiturismo)

- 1 La Banca dati regionale dell'ittiturismo (di seguito denominata Banca dati) è predisposta su supporto informatico ed aggiornata dalla struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura marittima. La Banca dati contiene dati e informazioni identificativi degli imprenditori ittici che esercitano le attività di ittiturismo nonché gli elementi conoscitivi fondamentali relativi sia all'attività di pesca e/o acquacoltura sia alle attività di ittiturismo. In particolare, la Banca dati riporta:
- a) numero d'ordine progressivo e sigla regionale identificativa dell'imprenditore ittico operatore dell'ittiturismo, attribuita dalla Regione all'atto dell'inserimento dell'impresa nella Banca dati;

- b) dati anagrafici e denominazione dell'impresa;
 - c) codice fiscale e partita IVA;
 - d) iscrizione al Registro Imprese di Pesca;
 - e) ubicazione dell'azienda;
 - f) dati catastali degli immobili o delle strutture destinate all'attività di ittiturismo;
 - g) utilizzo di concessioni demaniali;
 - h) data di presentazione della SCIA al Comune di competenza;
 - i) estremi dei provvedimenti amministrativi di variazione, verifica, cancellazione, divieto di prosecuzione o altri provvedimenti;
 - j) descrizione e dati identificativi dell'attività di ittiturismo: numero di posti letto (in camere, in unità abitative indipendenti, all'aperto), numero massimo di coperti giornalieri, degustazioni, attività didattica-ricreativa, nonché giorni di apertura e periodi di apertura;
 - k) quanto altro necessario ed utile per l'efficiente gestione della Banca dati.
- 2 A seguito dell'inserimento nella Banca dati, la Regione comunica all'interessato e al Comune la sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale.
- 3 La modifica dei dati contenuti nella Banca dati ovvero la cancellazione è disposta dalla struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura marittima, su segnalazione del Comune, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione.

Articolo 16 **(Variazione nell'esercizio dell'attività ittituristica)**

1. L'imprenditore ittico è tenuto a comunicare al Comune in caso di **variazione nell'esercizio dell'attività ittituristica, una nuova SCIA** con i contenuti indicati all'art. 14, entro 30 giorni dalla variazione medesima.
2. Il Comune provvederà all'istruttoria della domanda di variazione con le modalità indicate all'art.13 commi 1, 2, 3 e 4.
3. La Regione aggiorna la Banca Dati degli operatori ittituristici con le variazioni comunicate.
4. L'imprenditore ha la possibilità, previa comunicazione al Comune, di sospendere, per limitato periodo di tempo, le proprie attività di ittiturismo, fatta salva la garanzia di apertura minima annuale di 45 giorni.

Articolo 17 **(Cambio titolarità e cessazione dell'attività)**

1. Il **trasferimento della titolarità** di un'impresa di ittiturismo è consentito purché il **subentrante presenti domanda** al Comune, compilando una nuova SCIA corredata della documentazione prevista all'art 14 al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di ittiturismo.
2. Ai fini dell'aggiornamento della Banca dati regionale dell'ittiturismo il trasferimento della titolarità di un'impresa di ittiturismo è considerata nuova iscrizione. L'attività associata all'imprenditore ittico cedente verrà considerata cessata.
3. In ogni caso, l'imprenditore ittico che cessi la propria attività è tenuto a comunicarlo al Comune competente, entro 30 giorni dalla cessazione.
4. Il Comune provvederà all'istruttoria della domanda di variazione con le modalità indicate all'art.13 commi 1, 2, 3 e 4.
5. La Regione aggiorna la Banca Dati degli operatori ittituristici con le variazioni comunicate.

Articolo 18 **(Vigilanza e controllo)**

1 L'attività di vigilanza e controllo dell'ittiturismo viene eseguita sulla base della seguente documentazione:

Settore pesca professionale:

- a) **ruolino di equipaggio** allegato alla licenza di pesca della/e imbarcazione/i interessata/e all'attività di ittiturismo,
- b) **libretto carburante**, se obbligatorio,
- c) **log-book**, se obbligatorio,
- d) **documenti di trasporto (DDT) relativi al proprio prodotto ittico pescato**,
- e) **registro di ittiturismo**, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (**Allegato 3A**), sul quale annotare:
 - i. - quantità complessiva pescata divisa per specie,
 - ii. - quantità venduta,
 - iii. - quantità destinata all'ittiturismo,
- f) **documenti di spesa** relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri;
- g) **documenti di spesa** relativi agli acquisti di:
 - olio,
 - vino,
- h) **documenti fiscali** rilasciati per l'attività di somministrazione.

Settore molluschicoltura:

- a) **almeno 30 documenti di registrazione (DdR) che accompagnano i molluschi bivalvi vivi dalla zona di produzione al centro di depurazione/spedizione;**
- b) **registro di ittiturismo**, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (**Allegato 3B**), sul quale annotare:
 - i. - quantità complessiva prodotta,
 - ii. - quantità venduta,
 - iii. - quantità destinata all'ittiturismo,
- c) **documenti di spesa** relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri;
- d) **documenti di spesa** relativi agli acquisti di:
 - olio,
 - vino,
- e) **documenti fiscali** rilasciati per l'attività di somministrazione.

Settore itticoltura:

- a) **registro di carico e scarico di proprio prodotto ittico**, relativo all'anno di riferimento del controllo;
- b) **registro di ittiturismo**, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (**Allegato 3C**), sul quale annotare:
 - i. - quantità complessiva prodotta,
 - ii. - quantità venduta,
 - iii. - quantità destinata all'ittiturismo,
- c) **documenti di spesa** relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri;
- d) **documenti di spesa** relativi agli acquisti di:
 - olio,
 - vino.
- e) **documenti fiscali** rilasciati per l'attività di somministrazione.

2 Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'articolo 16 della L.r. 37/2007, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni e delle norme di legge, sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, ai sensi del medesimo articolo 16 della L.r. 37/2007.

3 I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione annualmente una relazione che evidenzia l'attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al Comune la Regione esercita il potere sostitutivo.

TITOLO IV
(Disposizioni finali)

Articolo 19
(Disposizioni finali)

1. Alla predisposizione dei modelli di domande, dichiarazioni ed ogni altro documento necessario alle esigenze di funzionamento delle presenti disposizioni, provvedono direttamente le strutture regionali e comunali responsabili dei procedimenti amministrativi.